

N. R.G. 116/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE PROCEDURE CONCURSUALI**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Monica Attanasio - **Presidente est.**

dott. Silvia Rizzuto - **Giudice**

dott. Luigi Pagliuca - **Giudice**

nel procedimento n. 116/2022 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Enzo Cielo (cod. fisc. CLINZE47C19C225K);

Flora Tezza (cod. fisc. TZZFLR48P43G945H);

Francesco Cielo (cod. fisc. CLIFNC71M20B296B);

Paolo Cielo (cod. fisc. CLIPLA76S05B296C);

Giuliano Cielo (cod. fisc. CLIGLN50L07C225K);

Rita Tezza (cod. fisc. TZZRTI55L58G945J)

tutti con l'avv. Silvia Zenati

- **ricorrenti** -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da Enzo Cielo, Flora Tezza, Francesco Cielo, Giuliano Cielo, Rita Tezza e Paolo Cielo per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

considerato che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;

considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza:

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, comma 2, CCI, atteso che i ricorrenti sono residenti in Castelnuovo del Garda (Vr) ovvero in Verona, e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

ritenuto che l'istanza sia stata legittimamente presentata dai ricorrenti in modo congiunto, ai sensi dell'art. 66, comma 1, CCI, atteso che: i) i ricorrenti sono tra loro parenti entro il quarto grado ovvero affini entro il secondo grado; ii) pur non essendo tra loro tutti conviventi, per la maggior parte dell'esposizione debitoria sono, di volta in volta due o più tra essi, debitori solidali, e, come attestato dall'OCC, tale esposizione ha un'origine comune, trattandosi di debiti contratti per finanziare le società Cielo S.r.l. in liquidazione e Cielo 71 S.r.l., di cui erano soci e dipendenti; iii) la norma di cui all'art. 66, comma 1, CCI è oggi collocata tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento, che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, comma 1, CCI, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato; pertanto, deve ritenersi che con il CCI l'applicazione delle disposizioni di cui all'art 66

sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggetto di espressa previsione di legge, proprio in quanto la norma costituisce previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata;

ritenuto opportuno precisare che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCI, con il presente provvedimento dovranno essere aperte sei distinte procedure di liquidazione, ciascuna relativa al patrimonio del singolo ricorrente; pertanto, dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente o agli altri ricorrenti, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali di altri); inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombeni di cui agli artt. 272 e seguenti CCI: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che – in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc.; di conseguenza le masse attive e passive delle sei procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale;

considerato che, in forza della già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI;

considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in

questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b), CCI);

considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 *ter* l. N. 3/12) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore, vaglio che nella specie ha sortito esito positivo;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC avv. Grazia Segura, la quale, oltre a verificare la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda, ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

rilevato che i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (Enzo Cieli, Flora Tezza, Giuliano Cielo e Rita Tezza sono pensionati, Francesco Cielo dipendente, mentre Paolo Cielo percepisce attualmente la Naspi), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, lett. c) e 268, comma 1, CCI gli stessi sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett c) CCI, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi nominato dall'OCC: a) Giuliano Cielo ha debiti propri € 152.542,13, oltre a debiti in solido con altri congiunti per importo superiore a 2.2 milioni di euro, è comproprietario col fratello Enzo di un immobile stimato € 1.367.790,00, e titolare di un reddito da pensione pari mensilmente ad € 2.044,23; b) Enzo Cielo ha debiti propri per € 178.260,05, oltre a debiti in solido con altri congiunti per importo superiore a 2.2. milioni di euro, è comproprietario col fratello Giuliano di un immobile stimato € 1.367.790,00, e titolare di un reddito da pensione pari mensilmente ad € € 2.043,00; c) Francesco Cielo ha debiti propri per € 3.223,00, oltre a debiti per circa 600 mila euro in solido con altri congiunti, non è proprietario di beni immobili o mobili, salva un'autovettura stimata € 4.367,00, e percepisce una retribuzione mensile di € 1.243,61; d) Paolo Cielo ha debiti propri per €

13.298,22, oltre a debiti in solido con altri congiunti per circa 600 mila euro, non è proprietario di beni immobili o mobili, e il suo reddito lordo annuo nel 2022 è stato di € 11.357,00; e) Flora Tezza ha debiti propri per € 5.762,95, oltre a un debito di € 79.241,00 in solido con altri congiunti, è proprietaria solo di beni mobili del valore di € 6.000,00 e percepisce una pensione mensile di € 680,00; f) Rita Tezza ha debiti propri per € 7.510,03, oltre a un debito di € 79.241,00 in solido con altri congiunti è proprietaria solo di beni mobili del valore di € 6.000,00 e percepisce una pensione mensile di € 680,00; i redditi da pensione o lavoro dei ricorrenti sono, peraltro, da destinare, per la gran parte, alle esigenze di mantenimento della famiglia, come meglio si vedrà in prosieguo

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperte le procedure di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

considerato che ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, va premesso che le cessioni del quinto della pensione attualmente in essere a carico di Cielo Giuliano e Enzo (relative, rispettivamente, al finanziamento erogato da We Finance S.p.A, con successivo subentro di Pitagora S.p.A., e da IBL Banca S.p.A) sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura, dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso da questo Tribunale sul punto sotto il vigore della legge n. 3/12;

considerato, infatti, che: **1)** nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza; **2)** qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; **3)** tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 *ter* L. n. 3/12, vale *a fortiori* per la liquidazione controllata prevista dal CCI, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 *ter*, 14 *quinquies*, art. 14 *decies* L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI);

considerato che, una volta esclusa la persistente operatività delle cessioni del quinto, la quota di pensione/reddito mensile necessaria al mantenimento, e quindi esclusa dalla liquidazione, può essere determinata nella seguente maniera:

- nucleo familiare composto da Cielo Enzo, Tezza Flora e Cielo Francesco: il reddito mensile complessivo della famiglia ammonta ad € 3.966,61, e vengono esposte spese di mantenimento mensili di complessivi € 3.109,77, le quali devono peraltro essere depurate dalle somme esposte a titolo di rateizzazioni (Enel, AGS, Solori), per complessivi € 400,63, trattandosi di crediti concorsuali che dovranno trovare soddisfazione secondo le regole proprie del concorso; le spese di mantenimento ammontano, pertanto, al minor importo di € 2.709,14, ma, a mente dell'art. 268, comma 4, C.C.I., occorre tener conto dei limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c., sì che la quota esclusa dalla liquidazione per i tre componenti della famiglia risulta (allo stato e salvo eventuali, future variazioni) così determinata: a) per Cielo Enzo, il quale percepisce una pensione netta mensile di € 2.043,00, ed ha debiti sia verso l'erario che di altra natura, con conseguente applicabilità del comma 5 dell'art. 545 c.p.c., nella somma di € 1.521,50 mensili; b) l'intero importo della pensione percepita da Tezza Flora, pari ad € 680,00 mensili e quindi inferiore al limite stabilito dall'art. 545, comma 7, c.p.c.; c) per Cielo Francesco, il quale percepisce una retribuzione netta mensile di € 1.243,61, ed ha debiti sia verso l'erario che di altra natura, con conseguente applicabilità del comma 5 dell'art. 545 c.p.c., nella somma di € 621,80 mensili – con destinazione di ogni importo eccedente i limiti sopra stabiliti alla soddisfazione dei creditori;

- nucleo familiare composto da Cielo Giuliano e Tezza Rita: il reddito mensile complessivo della famiglia ammonta ad € 2.724,23, e vengono esposte spese di mantenimento mensili di complessivi € 2.181,98, le quali devono peraltro essere depurate dalla somma di € 141,93 esposta a titolo di rateizzazione acqua, trattandosi di crediti concorsuali che dovranno trovare soddisfazione secondo le regole proprie del concorso; le spese di mantenimento ammontano, pertanto, al minor importo di € 2.040,05, ma, a mente dell'art. 268, comma 4, C.C.I., occorre tener conto dei limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c., sì che la quota esclusa dalla liquidazione per i due componenti della famiglia risulta (allo stato e salvo eventuali, future variazioni) così determinata: a) per Cielo Giuliano, il quale percepisce una pensione netta mensile di € 2.044,23, ed ha debiti sia verso l'erario che di altra natura, con conseguente applicabilità del comma 5 dell'art. 545 c.p.c., nella somma di € 1.522,15 mensili; b) l'intero importo della pensione percepita da Tezza Flora, pari ad € 680,00 mensili e quindi inferiore al limite stabilito dall'art. 545, comma 7, c.p.c. – con destinazione di ogni importo eccedente i limiti sopra stabiliti alla soddisfazione dei creditori;

- nucleo familiare di Cielo Paolo, la moglie e due figli: il reddito mensile complessivo della famiglia ammonta ad € 3.244,67 e vengono esposte spese di mantenimento mensili

di complessivi € 2.995,65; a mente dell'art. 268, comma 4, C.C.I., occorre tener conto dei limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c., sì che per Cielo Paolo, il cui reddito è pari all'importo mensile di € 732,00, la quota esclusa dalla liquidazione deve essere determinata in applicazione dell'art. 545, comma 4, c.p.c., e risulta pertanto pari ad € 585,60 – con destinazione di ogni importo eccedente tale limite alla soddisfazione dei creditori

ritenuto che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte dei ricorrenti sia opportuno: 1) ordinare al liquidatore di aprire immediatamente due conti correnti, uno per ciascuna procedura; 2) ordinare all'INPS (quanto a Cielo Enzo, Cielo Giuliano, Tezza Flora e Tezza Rita) e al datore di lavoro (quanto a Cielo Francesco) di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sui conti correnti delle singole procedure che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti gli importi, come sopra quantificati, che potranno invece rimanere a disposizione dei ricorrenti. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato all'INPS e al datore di lavoro (con gli estremi dei conti correnti, distinti per ciascun ricorrente, sui quali i versamenti mensili dovranno essere operati). Il tutto con la precisazione che, nel caso in cui Cielo Francesco dovesse instaurare il rapporto di lavoro con diverso datore, e Cielo Paolo dovesse trovare lavoro, il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche ai nuovi datori di lavoro, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura. Deve infatti ritenersi possibile l'emissione di tale provvedimento. Invero, le quote di stipendio/pensione eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 270, comma 2, lett. e) CCI (al pari di quanto già previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle);

considerato che, una volta disposta l'apprensione della quota di reddito/pensione individuale, si pone il problema di stabilire quale sia il periodo futuro in cui ciò debba avvenire, a fronte dell'omessa riproduzione nel CCI di una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies*;

considerato, in particolare, che tale questione intercetta quella più ampia della durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata;

considerato a tal riguardo che: 1) la durata di una procedura liquidatoria è ovviamente dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la

conseguenza essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti); **2)** anche l'apprensione di quote di reddito/pensione del debitore rientra nella nozione di "liquidazione dei beni", secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12; **3)** ma il CCI ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque esdebitazione, trascorso un periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata; **4)** ed infatti, l'art. 281, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, fermo restando che quest'ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione (in questi termini il legislatore ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19); **5)** la stessa soluzione è stata prevista, sia pure con una disposizione più ermetica, dall'art. 282 con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione è dichiarata d'ufficio; **6)** in particolare la prosecuzione dell'attività liquidatoria, anche a fronte dell'esdebitazione, pur non essendo prevista, si ricava dalla sovrapponibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione e dalla più volte evidenziata equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale; **7)** ma l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione, deve essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia il citato art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19; **8)** questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; **9)** ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento;

ritenuto che dalle considerazioni su esposte possono trarsi le seguenti conclusioni: **a)** la procedura non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni; **b)** il debitore può ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura; **c)** una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento; **d)** conseguentemente l'apprensione delle quote di reddito dei

ricorrenti, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, comma 2, lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto che i debitori possano essere autorizzati a continuare ad utilizzare gli autoveicoli indicati nel dispositivo, in quanto necessari per gli spostamenti (e considerato che, in caso contrario, gli stessi dovrebbero sopperire alle esigenze di mobilità mediante abbonamento ai mezzi pubblici, il che comporterebbe la necessità di aumentare la somma di reddito da lasciare nella loro disponibilità, con conseguente diminuzione anche di quella incamerata dalla procedura e messa a disposizione per la soddisfazione dei creditori. La disponibilità dei suddetti veicoli, quindi, appare corrispondente anche all'interesse dei creditori);

considerato che nel dispositivo può essere omissivo l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2, lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperte le procedure di liquidazione controllata dei patrimoni di **Enzo Cielo** (cod. fisc. CLINZE47C19C225K); **Flora Tezza** (cod. fisc. TZZFLR48P43G945H); **Francesco Cielo** (cod. fisc. CLIFNC71M20B296B); **Paolo Cielo** (cod. fisc. CLIPLA76S05B296C); **Giuliano Cielo** (cod. fisc. CLIGLN50L07C225K); **Rita Tezza** (cod. fisc. TZZRTI55L58G945J);
- 2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Monica Attanasio;
- 3) Nomina liquidatore l'avv. Grazia Segura;
- 4) in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

- 5) Ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, ad eccezione della seguente autovettura Wolkswagwen Golf 1.6 TDI DPF 3P Confortline;
- 6) Dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito di Cielo Enzo sino alla concorrenza dell'importo mensile di € 1.521,50 mensili, l'intero reddito di Tezza Flora (salva rideterminazione in caso di superamento della soglia di € 1.000,00 mensili), il reddito di Cielo Francesco sino alla concorrenza dell'importo mensile di € 621,80, il reddito di Cielo Giuliano sino alla concorrenza dell'importo mensile di € 1.522,15, l'intero reddito di Tezza Rita (salva rideterminazione in caso di superamento della soglia di € 1.000,00 mensili), e il reddito di Cielo Paolo sino alla concorrenza dell'importo mensile di € 585,60, con obbligo per i ricorrenti di versare al liquidatore il reddito eccedente i limiti sopra indicati nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 7) visto l'art. 270, comma 2, lett. e) CCI: a) ordina al liquidatore di aprire immediatamente sei conti correnti, uno per ciascuna procedura;
- b) dispone che l'INPS e il datore di lavoro, su richiesta del liquidatore, provvedano all'accredito mensile sul conto corrente della procedura relativo al singolo ricorrente della quota di pensione di Cielo Enzo e Cielo Giuliano e della quota di reddito di Cielo Francesco eccedente gli importi come stabiliti al punto precedente per ciascun ricorrente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato all'INPS e al datore di lavoro;
- 8) **dispone che il liquidatore, in modo distinto in relazione alla singola procedura di liquidazione controllata:**
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona. L'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale. Solo tale adempimento potrà essere unico per entrambe le procedure;
 - notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di

liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/6/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Manda alla cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti, al liquidatore e all'OCC

Verona, 11.01.2023

**Il Presidente
dott. Monica Attanasio**